

DETERMINA N. 39.

DATA: 08/07/2024.

EMITTENTE: PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE.

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

PROCEDURA DI GARA APERTA - SERVIZIO DI PORTIERATO ED ESAZIONE, VIGILANZA ARMATA, TELESORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEGLI ALLARMI NEL COMPRESORIO AGROALIMENTARE DI MILANO.

C.I.G.: A02E6ED5BF.

R.U.P.: ADRIANO MARROCCO.

PREMESSO CHE:

- in data 13 dicembre 2023 è stata indetta la procedura in oggetto, tramite spedizione dell'avviso di Gara in G.U.C.E.;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 08 febbraio 2024;
- sono pervenute n. 7 offerte;
- in data 09 febbraio 2024 è stato nominato un Seggio di Gara interno deputato all'espletamento della sola fase di ammissione dei Concorrenti e, pertanto, deputato all'apertura ed esame della documentazione amministrativa prodotta dai Partecipanti;
- all'esito della predetta fase di ammissione dei Concorrenti il sopra richiamato Seggio di Gara ha ammesso al prosieguo della procedura di Gara in oggetto tutti i n. 7 Concorrenti partecipanti;
- in data 23 febbraio 2024 è stata nominata una Commissione Giudicatrice, deputata all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute;
- durante il corso della seduta pubblica del 27 marzo 2024 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:
 - ✓ a comunicare i punteggi attribuiti, durante il corso delle proprie precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche;
 - ✓ all'apertura delle offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti per l'esecuzione dell'appalto;
 - ✓ all'attribuzione e comunicazione dei punteggi economici ottenuti sulla base dei prezzi offerti e sulla base della formula matematica prevista dalla *Lex Specialis* di Gara;
 - ✓ alla stesura della seguente Graduatoria provvisoria di Gara;

1	KSM S.P.A. – 100 punti.
2	R.T.I. COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A./COSMOPOL S.P.A. – 91,99 punti.
3	ALLSYSTEM S.P.A. – 89,44 punti.
4	EUROPOLICE S.R.L. – 87,56 punti.
5	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. – 72,46 punti.
6	R.T.I. SICURITALIA S.C.P.A./SICURITALIA - S.P.A./SICURITALIA SICUREZZA– 71,69 punti.
7	R.T.I. SECURDUCALE S.R.L./SIALIA SOC. CONS./ VIG.NOTTURNA S.P.A./ELMAR– 65,59 punti.

- alla luce di quanto sopra il R.U.P., con il supporto degli altri componenti della Commissione ai sensi dell'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, ha esaminato, nel merito, le spiegazioni allegate all'offerta economica da parte del Concorrente primo classificatosi KSM S.p.A. (la facoltà di anticipare le spiegazioni in sede di Gara era stata espressamente indicata dalla *Lex Specialis*);
- in data 29 aprile 2024 il R.U.P. ha richiesto un'integrazione delle spiegazioni, assegnando al Concorrente un termine pari a 15 giorni per il relativo riscontro; in particolare, è stato richiesto un chiarimento in ordine alla sostenibilità dell'offerta economica, alla luce delle sopravvenute norme di contrattazione collettiva, con specifico riferimento all'accordo C.C.N.L. Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza siglato in data 16 febbraio 2024 e ratificato con *referendum* del 04 aprile 2024;
- in data 13 maggio 2024 è pervenuto il riscontro da parte di KSM S.p.A., con il quale quest'ultima ha, da un lato, ammesso l'incongruità della propria offerta economica alla luce dell'intervenuto sopra richiamato accordo del 04 aprile 2024 e, dall'altro lato, ha formulato istanza di rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ex art. 9, D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo di ristabilire l'originario equilibrio contrattuale e rideterminando al rialzo la propria offerta economica, sul presupposto che il suddetto accordo C.C.N.L. Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza sia da considerarsi una circostanza sopravvenuta, straordinaria ed imprevedibile;
- con provvedimento motivato del 04 giugno 2024 il R.U.P. – dopo aver esaminato tutte le spiegazioni prodotte da KSM S.p.A. con il supporto degli altri Componenti della Commissione Giudicatrice e con i dovuti approfondimenti da parte di uno studio legale esterno e ritenuto non necessario un ulteriore contraddittorio con la KSM S.p.A., stante la chiarezza delle spiegazioni prodotte e la conseguente chiarezza della situazione prospettata- ha escluso il Concorrente KSM S.P.A. dalla procedura di Gara in oggetto, ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, per le seguenti motivazioni.
 - ✓ L'istituto della rinegoziazione richiamato dal Concorrente può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui l'equilibrio originario del contratto stipulato venga sostanzialmente alterato da sopravvenienze effettivamente straordinarie e imprevedibili che alterino in modo rilevante l'equilibrio originario del contratto. Nel caso di specie il

contratto non è stato stipulato e, conseguentemente, l'istituto disciplinato dall'art. 9, D.Lgs. n. 36/2023 non può trovare applicazione.

- ✓ In ogni caso, dunque indipendentemente dalla possibilità di accedere all'istituto della rinegoziazione nella fase precedente stipula del contratto, non sussiste comunque il presupposto necessario relativo alla straordinarietà ed imprevedibilità dell'evento; vero è che l'accordo C.C.N.L. Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza è intervenuto in un momento successivo alla presentazione delle offerte, ma altresì vero è che l'aumento del costo del personale derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi "non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile, ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara" (Cons. Stato, sez. V, 15.1.2024, n. 453; Cons. Stato, sez. V, 7.7.2023, n. 6652). Nel merito infatti, l'accordo di rinnovo sottoscritto il 30 maggio 2023 (accordo sulla base del quale era stata formulata l'offerta in Gara del Concorrente) aveva previsto una nota di raccordo in relazione alla quale le parti si sarebbero impegnate ad incontrarsi con periodicità semestrale, al fine monitorare la congruità dei parametri ed individuare i correttivi migliorativi. Conseguentemente, l'ipotesi di accordo del 16 febbraio 2024 è parte integrante del C.C.N.L., così come modificato il 30 maggio 2023 e si colloca pertanto nell'ambito degli incontri semestrali previsti e, dunque, prevedibili.
- ✓ L'eventuale accoglimento della richiesta di rinegoziazione al rialzo dell'originaria offerta economica, avanzata da KSM S.p.A., costituirebbe una violazione del principio cardine dell'immodificabilità dell'offerta, come ribadito anche dall'A.N.A.C. (parere n. 183 del 03/05/2023), nonché del principio della parità di trattamento e del principio di trasparenza.
- ✓ L'offerta economica prodotta in sede di Gara, l'unica quindi suscettibile di valutazione, risulta, come altresì dichiarato dal Concorrente stesso, non congrua; ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 il costo del personale risulta infatti inferiore ai minimi salariali retributivi e l'offerta va esclusa.
- durante il corso della seduta pubblica del 07 giugno 2024 la Commissione Giudicatrice ha provveduto quindi:
 - ✓ ad attestare l'esclusione del sopra richiamato Concorrente;
 - ✓ allo scorrimento della Graduatoria, così come di seguito rideterminata.

1	R.T.I. COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A./COSMOPOL S.P.A. – 91,99 punti.
2	ALLSYSTEM S.P.A. – 89,44 punti.
3	EUROPOLICE S.R.L. – 87,56 punti.
4	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. – 72,46 punti.
5	R.T.I. SICURITALIA S.C.P.A./SICURITALIA - S.P.A. /SICURITALIA SICUREZZA– 71,69 punti.
6	R.T.I. SECURDUCALE S.R.L. / SIALIA SOC. CONS./VIG. NOTTURNA S.P.A./ELMAR– 65,59 punti.

- in data 07 giugno 2024 è stata richiesta al Concorrente R.T.I. COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A./COSMOPOL S.P.A. un'integrazione delle spiegazioni, già prodotte da quest'ultimo in sede di Gara, con particolare riguardo ad un puntuale chiarimento in ordine alla sostenibilità dell'offerta economica, alla luce delle sopravvenute norme di contrattazione collettiva e con specifico riferimento all'accordo C.C.N.L. Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza, siglato in data 16 febbraio 2024 e ratificato con referendum del 04 aprile 2024;
- in data 21 giugno 2024 il suddetto Concorrente ha prodotto l'integrazione delle spiegazioni richieste, dimostrando che il costo del personale offerto risulta sostenibile in rapporto agli incrementi salariali di cui al succitato accordo sindacale; il Concorrente ha altresì specificato infatti, come tali incrementi fossero già noti alle Parti sociali e Aziende del settore, anche prima della definitiva formalizzazione del 16 febbraio 2024;
- alla luce di quanto sopra, con provvedimento del 01 luglio 2024 la Commissione Giudicatrice di Gara ha proposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del Concorrente R.T.I. COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A./COSMOPOL S.P.A., fatto salvo il buon esito della comprova del possesso dei requisiti di qualificazione di carattere generale e speciale, previsti dalla *Lex Specialis* di Gara, in capo al predetto Concorrente;
- le verifiche a comprova del possesso dei sopra richiamati requisiti hanno dato riscontro positivo;
- in data 07 novembre 2023 il C.d.A. di SO.GE.M.I. S.p.A. ha conferito al Presidente e Direttore Generale i poteri per aggiudicare in via definitiva la procedura.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Presidente e Direttore Generale

- **approva** la proposta di aggiudicazione richiamata in premessa;
- **aggiudica** in via definitiva la procedura di Gara in favore del Concorrente R.T.I. COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A./COSMOPOL S.P.A.;
- dichiara il presente provvedimento **efficace**.